

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PUBBLICA PER IL COMPARTO M-N DEL PIANO GENERALE DI SMALTIMENTO DEL COMUNE DI BISSONE

del 6 aprile 2021

Il Municipio di Bissone

richiamati:

- gli artt. 7 e 51 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27 novembre 2017 e l'art. 140 ROC
- il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del Comune di Bissone, adottato dal Consiglio comunale in data 27 novembre 2017 e approvato dall'Autorità cantonale con risoluzione no. 514-PGS-Appr-200318 del 20 marzo 2018
- la risoluzione del Consiglio comunale no. 7 del 14 dicembre 2020 concernente l'approvazione di un credito di CHF 2'170'000.00 per il rifacimento delle opere sottostrutturali sulla Via Maroggia e della Convenzione con il Comune di Maroggia per l'attuazione del PGS

ordina:

Art. 1

Oggetto e perimetro di allacciamento

1. La presente Ordinanza ha lo scopo di regolare l'obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica per i comparti M-N indicati sul PGS a norma delle disposizioni legali vigenti.
2. Il comparto M è circoscritto ai mappali no. 459, 460, 741, 461 RFD di Bissone.
3. Il comparto N è circoscritto ai mappali no. 529, 540, 530, 535, 536, 537, 538, 539, 552, 607, 553, 466 parziale, 624, 571 RFD di Bissone.

Art. 2

Obbligo di allacciamento (art. 7 RCanalizzazioni)

Tutte le costruzioni e gli impianti ubicati nelle proprietà indicate all'art. 1 della presente Ordinanza devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche ed assoggettate alle disposizioni del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27 novembre 2017.

Art. 3

Modalità di allacciamento (art. 10 RCanalizzazioni)

L'esecuzione e le modalità di allacciamento avverranno secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27 novembre 2017 e dal relativo progetto esecutivo approvato dal Comune. L'esecuzione della condotta di allacciamento alla nuova canalizzazione sarà di regola effettuata dal Comune. Per i fondi viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della nuova canalizzazione pubblica. Il quantitativo massimo scaricabile da ogni singolo mappale è imposto a 1 l/s, l'impianto privato dovrà essere predisposto per rispettare questo limite. I mappali interessati dalla limitazione sono i numeri 529, 540, 530, 535, 536, 537, 538, 539, 552, 607, 553, 466 parziale, 624, 571 RFD di Bissone.

Art. 4

Termine di allacciamento e procedura (artt. 11-12 RCanalizzazioni)

1. Le proprietà indicate all'art. 1 della presente Ordinanza devono essere allacciate alla rete delle canalizzazioni pubbliche entro il termine di 1 anno dal collaudo definitivo dei lavori di posa della nuova canalizzazione pubblica.
2. La procedura di allacciamento è regolata dal capitolo II del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27 novembre 2017.

Art. 5

Costi e tasse di allacciamento (art. 10 cpv. 4 RCanalizzazioni)

1. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.
2. Al momento dell'effettivo allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa d'allacciamento di CHF 1'000.00. La tassa è dovuta in caso di qualsiasi modifica di un allacciamento esistente o creazione di un nuovo allacciamento.
3. Restano riservate le disposizioni dello speciale Regolamento in materia di canalizzazioni. Per le modalità di riscossione è applicabile l'Ordinanza Municipale del 07.12.2020 sulle modalità di riscossione delle tasse comunali.

II

Art. 6
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 7
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 19 aprile 2021 al 19 maggio 2021.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 242/2021.